

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunito il 11 febbraio e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ORLANDO AQUINO, OLALEKAN IBRAHIM BABATUNDE, LUCA BORRELLI, LUIGI CUOMO, FRANCESCO FRANZESE, FRANCESCO GIRALDI, FERDINANDO GIULIANO, ANTONIO GUARRO, CHRISTIAN IANNELLI, BRUNO IOVINO, ROBERTO MAGLIOCCO, DANIEL ALFREDO MARGARITA, MASSIMILIANO MARSILI, GIOVANNI OLIVA, MATHEW OLORUNLEKE, MARCO PEPE, ALDO PERRICONE, LUCIANO ARIEL PIGNATTA, LUIGI RANA, STEFANO RICCIO, GIOVANNI SERRAPICA, ANDREA SERVI, GIUSEPPE TOMACELLI (tutti all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 24.10.2008 al 5.5.2012), CHRISTIAN CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 13.6.2012 al 14.3.2013), GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 5.5.2012 al 13.6.2012 e dal 14.3.2013 al 17.12.2013), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5.11.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,  
ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio sui fatti di causa;  
rinvia il procedimento al 28.4.2016 ore 14.

Visto l'art. 34 bis, comma 5 CGS e l'art. 38, comma 5 lett. b del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., sospende i termini di estinzione del procedimento.

**(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO DELLE PIANE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), ENRICO SANTUCCI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), STEFANO GIORDANO (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Savona FBC Srl), Società SAVONA FBC Srl - (nota n. 7216/585 pf15-16 SP/gb del 21.1.2016).**

Il deferimento

Con provvedimento del 21 gennaio 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Delle Piane Aldo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; il Sig. Santucci Enrico, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; il Sig. Giordano Stefano, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl; la Società Savona FBC Srl, per rispondere: i Signori Delle Piane, Santucci e Giordano della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C. , entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di maggio e giugno 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

### **Le memorie difensive**

Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia:

- la recidiva, richiesta nel deferimento dalla Procura Federale, non sarebbe applicabile in quanto i richiamati precedenti non sarebbero di uguale titolo e natura e, comunque, riguarderebbero fattispecie differenti, non conferenti ai fini dell'applicabilità della recidiva e, in subordine, si chiede che venga eventualmente sanzionata la Società solo con un'ammenda;
- la carenza di poteri del Sig. Stefano Giordano, cui sarebbero stati delegati solo poteri di rappresentanza del club endofederale e non di pagamento, con conseguente richiesta di proscioglimento;
- la applicabilità della continuazione, per i deferiti ritenuti responsabili, ai fini dell'applicazione della sanzione.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Aldo Delle Piane: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione;
- per il Sig. Enrico Santucci: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione;
- per il Sig. Stefano Giordano: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione;
- per la Società Savona FBC Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

Per i deferiti è comparso l'Avv. Vitale, in sostituzione dell'Avv. Grassani, il quale, nel riportarsi alla memoria difensiva depositata, ha chiesto il proscioglimento del Sig. Giordano e l'applicazione della sanzione minima edittale prevista per gli altri deferiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 17.12.15, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società Savona FBC Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto

previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (per un totale complessivo dovuto e, a quella data, non versato, di € 113.145,62, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di maggio e giugno 2015.

Tale omissione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF.

Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori dei versamenti Irpef e dei contributi Inps per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Il tutto aggravato dalla contestata recidiva (di cui all'art. 21, commi 1 e 2, CGS), ritenuta sussistente da questo Tribunale.

Con l'eccezione del procedimento n. 1048 del comunicato CFA 16 del 2015, riguardante un illecito sportivo, infatti, gli altri precedenti citati dalla Procura Federale nel deferimento portano all'applicabilità della recidiva in danno dei soggetti odierni deferiti.

Per quanto riguarda, poi, l'ipotizzata carenza di poteri in capo al Sig. Giordano, il Tribunale non può condividere la tesi difensiva ritenendo, invece, che anche il Giordano avesse poteri tali, nella sua qualità di amministratore delegato, da consentirgli di adoperarsi per il corretto adempimento dell'obbligazione oggetto dell'odierno deferimento.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Aldo Delle Piane, l'inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);
- al Sig. Enrico Santucci, l'inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);
- al Sig. Stefano Giordano, l'inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);
- alla Società Savona FBC Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

**(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FIORE (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), FRANCESCO SAVERIO LACASELLA (Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis andria 1928 Srl), Società SS FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 7290/587 pf15-16 SP/blp del 22.1.2016).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 22.1.2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Signor Fiore Francesco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl; il Sig. Lacasella Francesco Saverio, Presidente del Collegio sindacale della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl; la Società SS Fidelis Andria

1928 Srl, per rispondere: il Sig. Fiore della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015; il Sig. Lacasella e lo stesso Sig. Fiore della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per aver depositato presso la Co.Vi.So.C. dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l'operato dei suoi dirigenti e del Presidente del Collegio sindacale ex art. 4, commi 1 e 2, CGS.

### **Le memorie difensive**

Nel termine previsto i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si evidenzia che l'aver versato tardivamente le ritenute Irpef costituirebbe errore scusabile. Infatti, secondo la difesa, i dirigenti societari sarebbero incorsi nell'equivoco di aver seguito la normativa statale (che prevede il versamento delle ritenute sulle somme effettivamente pagate) invece che quella federale (che prevede che i versamenti debbano essere effettuati, invece, nei tempi prestabiliti, sulle somme comunque dovute). Una volta resisi conto della differenza, anche a seguito di chiarimenti ottenuti dalla Federazione, la Società, sia pure tardivamente e quindi dopo la scadenza del 16 ottobre 2015, ha provveduto al pagamento mancante.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fiore Francesco: 3 (tre) mesi di inibizione;
- per il Sig. Lacasella Francesco Valerio: 2 (due) mesi di inibizione;
- per la Società SS Fidelis Andria 1928 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00).

È comparso per i deferiti l'Avv. Ranieri che, nel riportarsi alla memoria difensiva in atti, ha concluso per la richiesta di proscioglimento dagli addebiti mossi ai suoi assistiti.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. del 17.12.15, in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società SS Fidelis Andria 1928 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef (per € 13.784,27 e, comunque, versato solo tardivamente, il 12.11.15, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per il mese di agosto 2015 e, anzi, avendo i Signori Fiore e Lacasella, quest'ultimo nella sua qualità di Presidente del

Collegio sindacale, depositato alla Co.Vi.So.C. comunicazione del 16.10.15 nella quale veniva invece affermato che l'obbligo era stato assolto.

Detto termine, infatti, non ammette deroghe e si riferisce ai versamenti che le Società devono effettuare e documentare entro il giorno 16 (del mese di ottobre 2015 nel caso di specie) per ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle somme dovute ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori e non a quelle effettivamente versate (e quindi non ancora pagate anche se dovute).

Ne consegue che anche la dichiarazione, depositata il 16.10.15 presso la Co.Vi.So.C. dagli odierni deferiti, attestante l'avvenuto tempestivo versamento delle ritenute relative agli emolumenti dovuti, sottoscritta, eventualmente anche senza dolo, sia dall'amministratore Fiore che dal Presidente del Collegio sindacale Lacasella, deve perciò effettivamente considerarsi non veritiera.

L'omissione del versamento (o la sua tardiva effettuazione) integra la violazione della fattispecie di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF; mentre la non veridicità della citata dichiarazione integra la violazione di cui all'art.1 bis, comma 1, CGS.

Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento dei versamenti Irpef per il mese di agosto 2015) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili.

La particolarità del caso consente, tuttavia, l'applicazione di un'attenuante generica tale da far ritenere congrua, a questo Tribunale, l'ammenda alla Società di € 3.000,00.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta e oggettiva, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Francesco Fiore, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Lacasella Francesco Valerio, l'inibizione di mesi 2 (due);
- alla Società SS Fidelis Andria 1928 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

**(119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), Società SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl - (nota n. 7284/586 pf15-16 SP/blp del 25.1.2016).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 25 gennaio 2016, il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, per rispondere: il Sig. Di Menno Di Bucchianico della violazione di cui agli artt. 1

bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per le mensilità di luglio e agosto 2015; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS.

### **Le memorie difensive**

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain: 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione;
- per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl: 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

Per i deferiti è comparso l'Avv. Michele Cozzone il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima edittale.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti – da segnalazione Co.Vi.So.C. di cui alla nota del 17.12.15, anche in seguito a report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa - che la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e, per essa, il suo su citato dirigente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo documentato, entro il termine perentorio del 16.10.15, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (per un totale complessivo dovuto e, a quella data, non versato, di € 314.474,34, secondo la relazione di Deloitte e Touche Spa) relative agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati, dipendenti e collaboratori per i mesi di luglio e agosto 2015.

Tale omissione integra effettivamente la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS in relazione all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF.

Il legislatore federale ha previsto, infatti, che ogni comportamento omissivo (in questo caso la mancata certificazione dell'avvenuto pagamento, dovuto ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, dei versamenti Irpef e dei contributi Inps per due mensilità) comporti di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo edittale, per ogni omissione, con un punto di penalizzazione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. Il tutto aggravato dalla contestata recidiva (di cui all'art. 21, commi 1 e 2, CGS), ritenuta sussistente da questo Tribunale.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, l'inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);
- alla Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Disciplinare**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 16 Febbraio 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio